

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2012
132/2012/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AL POPOLAMENTO DEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE
DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito deliberazione 111/06);
- la deliberazione la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 13 febbraio 2007, n. 11/07 (di seguito: Testo integrato di *unbundling* o TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/com 146/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 146/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R (di seguito: deliberazione 65/2012/R);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: SII);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell’Acquirente unico il Gestore del SII;
- in particolare il suddetto Allegato A stabilisce:
 - all’articolo 2, che nella fase di esercizio del SII, tra i compiti attribuiti al Gestore del SII ci sia quello di gestire il Registro Centrale Ufficiale (RCU), ossia l’elenco dei punti di prelievo, e garantire che i dati ivi depositati corrispondano a quanto comunicato dagli Utenti, prevedendone il dovuto e tempestivo aggiornamento;
 - all’articolo 5, che il Gestore debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo e a tal fine si doti di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati;
 - all’articolo 6, gli aspetti organizzativi finalizzati al funzionamento complessivo del SII;
- con il TIU, l’Autorità ha disciplinato gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- il comma 12.2, del TIU prevede che il gestore indipendente, di cui all’articolo 8, del medesimo TIU, predisponga ed aggiorni un programma di adempimenti contenenti le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale di cui al comma 2.1 del medesimo TIU;
- il gestore indipendente, di cui al precedente punto, nell’ambito del programma di adempimenti, definisce, ai sensi del comma 15.3, del medesimo TIU, un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1 lettera a).

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con il DCO 35/11, l’Autorità ha:
 - precisato il ruolo e le responsabilità del Gestore del SII con riferimento alle diverse attività – definite dall’Autorità – che dovranno essere compiute mediante l’utilizzo del SII (di seguito: processi), sia con riferimento alla c.d. ufficialità dei dati detenuti nel RCU;
 - individuato le modalità di avvio dell’esercizio del SII, tenendo conto del fatto che il completamento della definizione dei processi gestiti dal SII sarà oggetto di successive consultazioni;

- con riferimento alle modalità di avvio dell'esercizio del SII, l'Autorità ha previsto due possibili percorsi di attuazione, esprimendo la propria preferenza per il percorso che prevede la costituzione iniziale del RCU e la parallela automazione dei processi e che, in dettaglio, si articola nelle seguenti tre fasi:
 - una prima fase (di seguito: fase 1) in cui avviene il popolamento del RCU e vengono fornite le prime prestazioni da parte del SII e del RCU, individuate tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle fasi successive;
 - una seconda fase in cui il SII rende disponibili progressivamente la maggior parte dei processi, anche se in una configurazione "minima"; ciò significa che risiede nel RCU solo il *set* minimo di dati, mentre può rendersi necessario che altri dati debbano essere scambiati tra utenti e imprese distributrici nel modo tradizionale (bilaterale) oppure utilizzando il SII come agente centrale delle comunicazioni;
 - una terza fase in cui il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni previste e i processi sono gestiti a regime;
- con riferimento alla fase 1, l'Autorità ha previsto una serie di attività preparatorie funzionali alla costituzione e al popolamento del RCU, tra le quali:
 - una procedura di accreditamento di tutti i soggetti/utenti interessati all'ambito di un primo insieme di processi che saranno messi a disposizione dal SII, relativamente al settore elettrico (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela);
 - la standardizzazione delle comunicazioni, tra imprese distributrici e SII;
 - la definizione di specifici obblighi a carico delle imprese distributrici per il caricamento dei dati del RCU e il successivo aggiornamento periodico;
- con il DCO 35/11, l'Autorità ha previsto di rendere disponibili nella prima fase di esercizio del SII il compimento di alcune attività, quali le comunicazioni dei dati di anagrafica di cui all'articolo 36 del TIS, nonché la consegna dei dati funzionali all'avvio della fornitura di cui alla tabella 1 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- nel citato documento di consultazione l'Autorità ha inoltre ritenuto necessario individuare quale primo *set* di dati costituenti il RCU i dati di anagrafica dei punti di prelievo di cui all'Articolo 36 del TIS, e, al fine di dar seguito alla previsione di cui al precedente punto, i dati di cui alla tabella 1, della deliberazione ARG/elt 42/08;
- il piano di implementazione della fase 1 del SII, illustrato nel DCO 35/11, prevede che entro 3 mesi dall'emanazione del regolamento di funzionamento del SII, di cui all'articolo 2, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/com 201/10, il Gestore provveda alla pubblicazione delle specifiche tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i soggetti interessati hanno espresso una generale condivisione delle modalità proposte in tema di avvio di esercizio del SII, con particolare riferimento alle attività preparatorie, manifestando tuttavia la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ai dati costituenti il RCU, con riferimento in particolare ai clienti finali serviti nell'ambito della maggiore tutela;

- sono inoltre pervenute all’Autorità ulteriori segnalazioni riguardo al popolamento dei dati relativi all’articolo 36, del TIS, nel RCU, con riferimento ai clienti finali serviti nell’ambito della maggiore tutela;
- in particolare, non essendo ad oggi prevista l’elaborazione mensile dei citati dati per i clienti finali serviti nell’ambito della maggiore tutela, è stato sottolineato che, considerata la mole di dati coinvolti, il popolamento del RCU, per tali clienti, richiederebbe l’implementazione di processi *ad hoc* che comporterebbe l’invitabile procrastinarsi dell’intero processo di popolamento;
- per superare la criticità sopra illustrata è possibile, ai fini di un primo popolamento del RCU, considerare, per i suddetti punti di prelievo, esclusivamente il POD e i dati identificativi del cliente finale, con riferimento ai relativi dati fiscali, qualora disponibili;
- alcuni soggetti hanno manifestato la necessità che i processi che verranno implementati in via esclusiva per il tramite del SII non siano affiancati da scambi bilaterali di dati tra operatori, per quanto solo transitori, al fine di semplificare la gestione dei processi interessati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 79/2012/R/COM, l’Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII, ai sensi dell’articolo 2, deliberazione ARG/com 201/10 e ha:
 - individuato i soggetti tenuti a accreditarsi al SII in qualità di Utenti;
 - stabilito che le procedure di accreditamento, al fine di consentire l’avvio della fase 1 secondo le tempistiche prospettate nel DCO 35/11, siano ultimate entro il 31 dicembre 2012;
 - rimandato a successivo provvedimento, anche al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ai dati costituenti l’RCU, la puntuale definizione dello svolgimento delle ulteriori attività preparatorie, così come delineate nel DCO35/11, funzionali al completamento della fase 1 di implementazione del SII;
- con la deliberazione 65/2012/R, l’Autorità ha previsto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura in occasione dello *switching*, e con la medesima deliberazione ha anche provveduto alla standardizzazione dei flussi relativi ai dati funzionali all’inizio della fornitura a seguito di *switching* di cui all’articolo 8, dell’Allegato A, alla deliberazione ARG/elt 42/08, così da completare l’attività di standardizzazione di tutti i flussi inerenti i dati di *switching*;
- il completamento degli adempimenti, relativi alla separazione fisica delle banche dati, di cui 15.3, del TIU, consentirebbe di semplificare l’estrazione e l’elaborazione mensile delle informazioni dell’anagrafica dei punti di prelievo relativamente ai clienti serviti in maggior tutela, riducendo, conseguentemente, la complessità dell’attività di popolamento dei dati rilevanti nel RCU con riferimento ai suddetti punti.

RITENUTO:

- necessario prevedere che ciascuna impresa distributrice popoli il RCU con i dati relativi a tutti i punti di prelievo situati nel proprio ambito territoriale ed aggiorni periodicamente tali dati, al fine di intercettare eventuali modifiche intervenute successivamente al primo caricamento;
- necessario che il popolamento del RCU con i primi dati rilevanti sia completato con tempistiche che consentano l'avvio della fase 1 del SII secondo quanto prospettato nel DCO 35/11;
- necessario prevedere che il popolamento e l'aggiornamento del RCU avvenga secondo le modalità stabilite dal Gestore del SII attraverso apposite specifiche tecniche;
- opportuno individuare, ai fini del primo popolamento del RCU, quale set minimo di dati rilevanti i dati di cui all'articolo 36 del TIS;
- opportuno prevedere una prima fase di popolamento del RCU del SII in cui:
 - con riferimento ai punti di prelievo non serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela siano caricati tutti i dati del suddetto set minimo;
 - con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela siano caricati i soli dati relativi al POD e ai dati fiscali del cliente finale, e, in assenza di quest'ultimi, il nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- necessario stabilire che la prima fase di popolamento del RCU avvenga a decorrere dal termine della fase di accreditamento delle imprese distributrici al SII, di cui al comma 2.3, della deliberazione 79/2012/R/COM e termini entro il 31 dicembre;
- opportuno stabilire che il popolamento del RCU sia successivamente completato, relativamente ai clienti finali serviti nell'ambito della maggiore tutela, con tutti i dati rilevanti costituenti il RCU, con tempistiche da definirsi anche in relazione al compimento del programma di adempimenti di *unbundling* previsto in tema di indipendenza e terzietà delle informazioni rilevanti e, comunque, con l'obiettivo di limitare, nella seconda fase di attuazione del SII, la modalità di scambio "parallela" dei dati (alcuni disponibili sul SII altri presso le imprese distributrici);
- opportuno definire le modalità di completamento di popolamento del SII di cui al punto precedente con successivo provvedimento;
- stabilire, fino all'entrata in esercizio dei processi che consentono il costante aggiornamento dei dati costituenti il RCU, che l'attività di aggiornamento periodico dei dati avvenga con cadenza mensile;
- necessario stabilire che l'Acquirente Unico, in qualità di gestore del SII, pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU

DELIBERA

Articolo 1

Dati rilevanti costituenti il RCU

- 1.1 I dati rilevanti costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII sono i dati, associati a ciascun punto di prelievo, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni per il popolamento e aggiornamento del RCU

- 2.1 Il popolamento del RCU con i dati rilevanti di cui al comma 1.1 è ultimato entro il 31 dicembre 2012.
- 2.2 Ciascuna impresa distributrice accreditata al SII ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 79/2012/R/COM è tenuta, per ciascun punto di prelievo situato nel proprio ambito territoriale, al caricamento dei dati rilevanti di cui al comma 1.1 secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore nelle Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU.
- 2.3 Successivamente al termine di cui al precedente comma 2.2, ciascuna impresa distributrice è tenuta ad aggiornare i dati rilevanti di cui al comma 1.1 entro il termine di ciascun mese secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore nelle Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 In deroga a quanto previsto al comma 2.2, esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, i dati caricati da ciascuna impresa distributrice sono quelli di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 L'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, pubblica le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 3.3 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico e a Terna.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Tabella 1: Dati rilevanti costituenti il RCU

a. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo
b. Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo
c. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo
d. Ragione sociale dell'impresa distributrice
e. Area di riferimento: codici di identificazione definiti da Terna
f. Utente del dispacciamento: codici di identificazione definiti da Terna
g. Tipo di misuratore: tipo di misuratore presente al punto di prelievo (misuratore orario, misuratore elettronico, misuratore ne di tipo orario ne di tipo elettronico)
h. Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
i. Trattamento Mese MM+1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1 (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
j. CRPP: CRPP F1 giugno anno AA...CRPP F3 maggio anno AA+1
k. Consumo annuo complessivo YY dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile
l. Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo;
m. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08: (disalimentabile, non disalimentabile)
n. Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08
o. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08
p. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08)
q. Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08)
r. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale

Tabella 2 Dati rilevanti resi transitoriamente disponibili per i punti di prelievo serviti in maggior tutela

a. POD: codice POD assegnato al punto di prelievo
b. Codice Fiscale: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo
c. Partita Iva: Partita Iva del titolare del punto di prelievo
d. Nome e cognome e/o ragione sociale del titolare del punto di prelievo